



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Cosenza, 10 marzo 2020

ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA

ALLA CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA
CATANZARO

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
COSENZA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
AMBITO PROVINCIALE DI
COSENZA

ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
UFFICIO PROVINCIALE
COSENZA

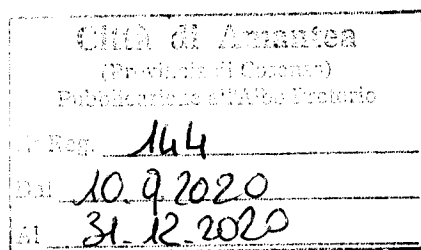
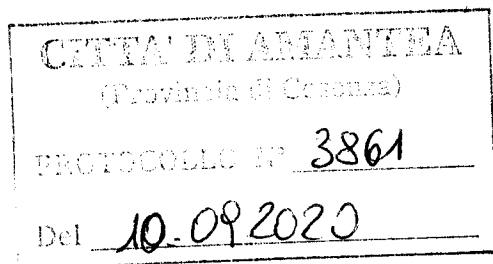
ALL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DELLA CALABRIA
RENDE

AL CONI
SEZIONE PROVINCIALE
COSENZA

AL CONSERVATORIO
"STANISLAO GIACOMANTONIO"
COSENZA

E, p.c.

ALLA QUESTURA
COSENZA



Prefettura-U.T.G. di Cosenza – P.zza XI settembre – 87100 - Tel 0984.898011

R.Micucci

P.E.C.: protocollo.prefcs@pec.interno.it

Pag. 1 a 6

Prefettura Cosenza - Area 5 Protezione Civile - Prot. Uscita N.0018855 del 10/03/2020



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

AL COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI

COSENZA

AL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA

COSENZA

ALLA CAPITANERIA DI PORTO

CORIGLIANO-ROSSANO

ALLA CAPITANERIA DI PORTO

VIBO VALENTIA

AL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO

COSENZA

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE
COSENZA

REGIONE CALABRIA
U.O.A. PROTEZIONE CIVILE
CATANZARO

**OGGETTO: Coronavirus – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020,
in attuazione del D.L. 23.02.2020 n. 6.**

È stato emanato il D.P.C.M. 9 marzo 2020 il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento del contagio da virus COVID-19, nonché misure di informazione e prevenzione, assegnando al Prefetto territorialmente competente il monitoraggio dell'attuazione delle stesse.

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020, in primo luogo, stabilisce per tutto il territorio nazionale il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Prefettura-U.T.G. di Cosenza – P.zza XI settembre – 87100 - Tel 0984.898011

R.Micucci

P.E.C.: protocollo.prefcs@pec.interno.it

Pag. 2 a 6



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Il provvedimento in oggetto, inoltre, opera l'estensione delle misure di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, che si riportano di seguito:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- e) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

Prefettura-U.T.G. di Cosenza – P.zza XI settembre – 87100 - Tel 0984.898011

R.Micucci

P.E.C.: protocollo.prefcs@pec.interno.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), del D.P.C.M. 8 marzo

Prefettura-U.T.G. di Cosenza – P.zza XI settembre – 87100 - Tel 0984.898011

R.Micucci

P.E.C.: protocollo.prefcs@pec.interno.it



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

2020 tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinali del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

Area V - Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Le disposizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

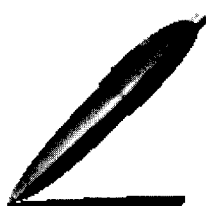
Dalla data di efficacia delle disposizioni del medesimo cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Codesti Enti e Uffici sono invitati a imprimere la massima diffusione alle misure sopra riportate.

Si rappresenta, altresì, che il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, monitora l'attuazione delle misure sopra riportate da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

È previsto, infine, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020 è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario
(Tancredi)



Firmato digitalmente da:

Franca Tancredi

Firmato il 10/03/2020 11:32

Seriale Certificato: 7576

Valido dal 23/10/2018 al 23/10/2021

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA